

Co.R.P.A.For.
Coordinamento Regioni Province Autonome Corpi Forestali

17 novembre 2016

Ai Signori Presidenti
delle Regioni e Province autonome

Regione Friuli-Venezia Giulia
dott.ssa DEBORA SERRACHIANI

Regione autonoma della Sardegna
dott. FRANCESCO PIGLIARU

Regione Siciliana
dott. ROSARIO CROCETTA

Regione autonoma Valle d'Aosta
dott. AUGUSTO ROLLANDIN

Provincia autonoma di Bolzano
dott. ARNO KOMPATSCHER

Provincia autonoma di Trento
dott. UGO ROSSI

LORO SEDI

Ai Senatori e ai Deputati eletti nei territori delle
Regioni e Province autonome

LORO SEDI

Oggetto: intervento normativo in materia previdenziale per il personale dei Corpi Forestali delle regioni e Province autonome.

Tra i principali obiettivi da conseguire nelle diverse sedi istituzionali e con le modalità opportune, che come Coordinamento ci poniamo, c'è quello di promuovere azioni di riconoscimento della specificità degli ordinamenti dei Corpi Forestali delle Regioni e Province autonome, alla stregua di quello effettuato per le Forze di polizia (compreso, quindi, il Corpo Forestale dello Stato) ai sensi della L. n. 183/2010, nonché del ruolo di vigilanza e controllo con dignità delle funzioni parificata nelle attività di pubblica sicurezza (art. 16 L. n. 121/1981) e di polizia giudiziaria (art. 57, commi 1 e 2 del c.p.p.) alle medesime Forze di polizia, ivi comprese azioni volte al riconoscimento di tutele pensionistiche e previdenziali.

Come è noto, al personale dei Corpi Forestali delle regioni e province autonome vengono affidati, anche dal punto di vista della pubblica sicurezza, della polizia giudiziaria e del soccorso pubblico, gli stessi compiti del Corpo forestale dello Stato oggi assegnati ad un Comando specialistico dell'arma dei Carabinieri. Il principio è da ultimo sancito dalla recente Legge n. 124/2015 ed in particolare dalla peculiare norma di salvaguardia contenuta all'art. 8, comma 7, proprio anche con riferimento alle funzioni di polizia.

L'articolo 19 della Legge n. 183/2010, precedentemente citata, riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale "la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti".

Ricordiamo poi che l'articolo 24, comma 18, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che con regolamento vada armonizzata la disciplina dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale addetto ad attività di natura particolare, come quelle del Comparto Sicurezza e Difesa e del Comparto Vigili del fuoco e Soccorso Pubblico.

Tuttavia, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 settembre 2013 ha approvato con decreto le misure di armonizzazione previste dall'art. 24, comma 18, del D.Lgs. citato, stralciando la parte relativa ai lavoratori dei comparti della Difesa e della Sicurezza (vedasi D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157).

Queste norme e scelte legislative di mantenimento delle prerogative precedentemente poste in capo a particolari categorie di lavoratori, riconoscono indubbiamente la specificità del personale del Comparto Sicurezza-Difesa-VvFf-Soccorso pubblico che, come quello dei Corpi forestali di Regioni e Provincie autonome, è assoggettato ad un complesso di limitazioni ed obblighi del tutto peculiari, nonché ad una condizione di impiego significativamente usurante, che presuppone il costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche ed il mantenimento di standard di efficienza operativa periodicamente verificati e testati, con controlli medici, prove fisiche e attività addestrative mirate.

Finora, nonostante il personale dei Corpi forestali di Regioni e Provincie autonome, in virtù di norme statutarie e leggi ordinarie dello Stato e quindi non solo di norme regionali o provinciali, svolga lo stesso identico lavoro di chi appartiene alle "Forze di polizia", nessuna norma previdenziale ha riconosciuto questo principio.

Diversamente, invece, i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta sono stati equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in virtù della Legge n. 246/2000. Conseguentemente, tali Corpi sono stati ricompresi tra quelli cui si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998 (art. 14 Legge cit.).

Noi chiediamo, quindi, che con queste evidenti ed oggettive motivazioni venga proposta e sostenuta in sede nazionale l'equiparazione per il personale appartenente ai Corpi forestali di Regioni e Provincie autonome al personale delle Forze di polizia. Ciò si potrebbe tradurre in modifiche della Legge n. 183/2010 (art. 19) e della Legge n. 246/2000 (art. 14).

RingraziandoVi per l'attenzione, rimaniamo a disposizione anche rispetto ad ipotesi di stesura delle modifiche normative citate ed inviamo cordiali saluti.

per il Co.R.P.A.For.
Sergio Talloru

